



1. Premessa	pg.03
1.1 Generalità	pg.03
1.2 Descrizione Sintetica del progetto	pg.03
1.3 Contatto	pg.04
1.4 Identificazione catastale dell'impianto	pg.04
1.5 Oggetto del Documento	pg.07
2. Normativa di riferimento in materia di FER	pg.07
2.1 Normativa Nazionale	pg.07
2.2 Normativa Regionale	pg.09
3. Inquadramento Territoriale	pg.10
3.1 Territorio	pg.10
4. La produzione di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	pg.11
4.1 Normativa di riferimento	pg.11
4.2 Prodotti a marchi di qualità comunitari	pg.11
4.3 Prodotti a denominazione d'origine protetta - DOP	pg.12
4.4 Prodotti a indicazione geografica protetta – IGP	pg.12
4.5 Prodotti a denominazione d'origine controllata - DOC	pg.12
4.6 Prodotti a denominazione d'origine controllata e garantita - DOCG	pg.13
4.7 Indicazione geografica tipica - IGT	pg.13
5. Le produzioni di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico	pg.13
5.1 Prodotti vinicoli pugliesi	pg.13
5.2 Altre produzioni agroalimentari pugliesi	pg.15
6. Prodotti agroalimentari pugliesi nell'area in esame	pg.16
6.1 Area in esame	pg.16
6.2 Uso del suolo e produzione agroalimentare	pg.17
7. Conclusioni	pg.17

## **1. PREMESSA**

### **1.1 GENERALITA'**

La Società Lt 01 SRL, con sede in Via Leonardo da Vinci, 12 Bolzano (BZ), risulta soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto Agro-fotovoltaico ASC03. L'iniziativa prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto agronomico. Il costo della produzione energetica derivante dalla fonte solare è sicuramente più vantaggioso rispetto alle fonti fossili, a cui si accompagnano tutta una serie di vantaggi. L'impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica trasformando quella primaria proveniente dai raggi solari. In particolare, l'impianto mediante l'esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici, realizzati in materiale semiconduttore, sarà in grado di trasformare una percentuale dell'energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati "inverter", sarà ceduta alla rete elettrica del gestore locale. Utilizzando le energie rinnovabili, con le caratteristiche del presente progetto, si ottiene un significativo quantitativo di energia elettrica senza emissione di sostanze inquinanti, senza inquinamento acustico e con ridotto impatto visivo. Pertanto, la realizzazione dell'impianto soddisfa le esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile previste dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997 e dal Libro Bianco italiano, documento finale della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente del 1998; infatti, questa fonte energetica rinnovabile contribuisce a migliorare il tenore di vita e il reddito di regioni più svantaggiate, favorendo lo sviluppo interno con la creazione di posti di lavoro locali permanenti e con lo scopo finale di ottenere una maggiore coesione sociale. Il presente documento ha l'obiettivo di fornire una descrizione generale completa del progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico, volto al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla sua realizzazione.

### **1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO**

L'iniziativa è da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano, in Provincia di Foggia. Per ottimizzare la produzione agronomica e la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante strutture ad inseguimento mono-assiale N-S (trackers). Essi garantiranno una maggiore resa in termini di producibilità energetica. Circa le attività agronomiche da effettuare in consociazione con

la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, ci si è orientati all'impianto di un oliveto super-intensivo al fine di incrementare il reddito e l'occupazione agricola, rispetto alle colture ordinaria della zona. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva di 54,012MWP. Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.

### 1.3 CONTATTO

Società promotrice:

LT 01 s.r.l. Via Leonardo da Vinci n° 12 - Bolzano (BZ)

pec: lt01srl@legalmail.it p.iva :08363700728

Redazione:

Per. Agr. Anelli Costantino

Via Sant'Andrea, 94 – 76011 Bisceglie (BT)

Tel. 080/3925183 – 333/4875972

e-mail [costantino@anelliconsulenze.it](mailto:costantino@anelliconsulenze.it)

### 1.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'IMPIANTO

I lotti ad Ascoli Satriano interessati dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico, sono due (blocco A, blocco B e B+), rispettivamente di ha 48,4504 e 36,7949 alla località San Carlo / San Leonardo.


La superficie risulta quasi interamente destinata a seminativo, con piccole porzioni ad oliveto **non secolare e non monumentale, perché nel territorio della Regione Puglia ne è vietato l'abbattimento e l'espianto se secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale ma lo stesso può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità. Per l'olivo presente in loco si può tranquillamente ottenere l'autorizzazione Regionale all'espianto, anche in considerazione del fatto che**

ne verranno impiantati molti altri.. Le superfici ricadono su 4 fogli catastali e sono identificate catastalmente dalle particelle elencate nella seguente tabella 1.A (NCT del Comune di Ascoli Satriano).


**Tabella 1.A: Individuazione catastale degli appezzamenti di Ascoli Satriano)**

Blocco	Foglio	Particella	Qualità	Superficie [ha.aa.ca]	Superficie lotto (Ha)
A	100	121	SEMINATIVO	13,3705	48,4504
		122	SEMINATIVO	13,2125	
	108	195	SEMINATIVO	6,5057	
		196	SEMINATIVO	0,1400	
		44	SEMINATIVO	0,0369	
			ULIVETO	0,2121	
		13	SEMINATIVO	6,5729	
		54	SEMINATIVO	0,0301	
			ULIVETO	0,3199	
		242	SEMINATIVO	0,1099	
	104	218	SEMINATIVO	0,9399	
		318	SEMINATIVO	6,3051	
			ULIVETO	0,2102	
		153	SEMINATIVO	0,7380	
B	101	6	SEMINATIVO	15,2608	36,7949
		15	SEMINATIVO	14,7973	
		16	SEMINATIVO	1,1968	
		17	SEMINATIVO	0,0377	
		52	SEMINATIVO	2,8276	
		18	SEMINATIVO	2,6635	
			ULIVETO	0,0112	
<b>SUPERFICIE TOTALE</b>				<b>85,2453</b>	<b>85,2453</b>

Blocco "A"



Blocco "B"



I due BLOCCHI (A e B) distanziano l'uno dall'altro circa 1,3 km.

Il progetto prevede questa ripartizione di superfici (vedasi tabella 1.b) di seguito riportata:

**Tabella 1.b:**

DESCRIZIONE	TOTALE	BLOCC O "A"	BLOC CO "B"	BLOCC O " B+ "
Superficie terreni (Ha)	85,25	48,45	36,79	
Superficie recintata (Ha)	66,72	42,29	22,07	2,37
Superficie coltivata all'interno dell'area recintata (Ha)	32,12	21,21	9,96	0,95
Superficie riflettente (HA)	25,29	16,40	8,19	0,70

## 1.5 OGGETTO DEL DOCUMENTO

L'oggetto del presente documento è quello di dettagliare le caratteristiche dell'ambiente dove è prevista la realizzazione dell'impianto dal punto di vista agronomico, analizzando la natura del terreno, la sua pendenza, l'orografia, le caratteristiche chimico fisiche, l'idrografia e gli eventuali ostacoli presenti che ne impediscano la normale fruizione e che possono essere potenziali fattori di rischio o di pericolo per la salute dell'uomo.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI FER

Normativa nazionale

- ✓ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- ✓ Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/04/2009, che modifica la direttiva 98/70/CE;
- ✓ Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010;
- ✓ Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione del 19/06/2010;

- ✓ Legge 4/06/2010 n.96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE
- ✓ Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- ✓ DPR 26 agosto 1993, n. 412;
- ✓ Legge 14 novembre 1995, n.481;
- ✓ D. Lgs. 16 marzo 1999, n.79;
- ✓ D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
- ✓ Legge 1 giugno 2002, n. 120;
- ✓ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387;
- ✓ Legge 23 agosto 2004, n. 239;
- ✓ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.;
- ✓ D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e ss.mm.;
- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.;
- ✓ Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ✓ D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20;
- ✓ Legge 3 agosto 2007, n. 125;
- ✓ D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201;
- ✓ Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ Decreto 2 marzo 2009 disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare;
- ✓ D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
- ✓ Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- ✓ D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56;
- ✓ Legge 13 agosto 2010, n. 129 (G.U. n. 192 del 18-08-2010);
- ✓ D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
- ✓ D.Lgs. 5 maggio 2011 Ministero dello Sviluppo Economico;
- ✓ D.Lgs. 24 gennaio 2012, n.1, art. 65;
- ✓ D.Lgs. 22 giugno 2012, n.83;
- ✓ D.Lgs. 06 luglio 2012 Ministero dello Sviluppo Economico;
- ✓ Legge 11 agosto 2014, n.116 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24



giugno 2014, n.91;

- ✓ Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2015 (G.U. n. 121 del 27 maggio 2015) approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

#### Normativa Regionale

- ✓ Legge regionale Regione Puglia n. 9 del 11/08/2005: Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica. Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005.
- ✓ 06/10/2006 - Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione.
- ✓ DGR della Puglia 23 gennaio 2007, n. 35: "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio."
- ✓ 21/11/2008 - "Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008".
- ✓ DGR della Puglia 26 ottobre 2010, n. 2259: Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007.
- ✓ 31/12/2010 - 'Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia".
- ✓ 23/03/2011 - DGR n. 461 del 10 Marzo 2011 riportante: "Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere".
- ✓ 08/02/2012 - DGR n. 107 del 2012 riportante: "Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale".
- ✓ DGR 28 marzo 2012 n. 602: Individuazione delle modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e avvio della procedura di Valutazione

Ambientale Strategica (VAS).

- ✓ 25/09/2012 - Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012: "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". La presente legge dà attuazione alla Direttiva Europea del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE. Prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Puglia adegua e aggiorna il Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e apporta al regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), le modifiche e integrazioni eventualmente necessarie al fine di coniugare le previsioni di detto regolamento con i contenuti del PEAR. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono aumentati i limiti indicati nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 per l'applicazione della PAS. La Regione approverà entro 31/12/2012 un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013.
- ✓ 07/11/2012 - DGR della Puglia 23 ottobre, n.2122, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.
- ✓ 27/11/2012 - DGR della Puglia 13 novembre 2012, n. 2275 è stata approvata la 'Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole', nell'ambito del Programma regionale PROBIO (DGR 1370/07).
- ✓ 30/11/2012 - Regolamento Regionale 30 novembre 2012, n. 29: "Modifiche urgenti, ai sensi dell'art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

### **3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

#### **3.1 TERRITORIO**

Il territorio agrario di Ascoli Satriano è localizzato nella zona sud del Tavoliere della Puglia; in tale area il clima è di tipo caldo-arido, difatti la media delle precipitazioni piovose è pari a 500-600

millimetri annui, rispetto ad una media italiana di 688,38 mm; di conseguenza, si alternano caldi estate a inverni miti, in queste condizioni sono possibili gelate primaverili, che si generano da ondate di freddo tardive, provocate da venti del nord.

Il substrato agrario è generalmente riconducibile alle seguenti tipologie fisico-chimiche:

- sabbioso-siliceo;
- sabbioso-calcareo;
- argilloso-siliceo.

Tali tipologie di terreno garantiscono uno strato di coltivazione profondo, buona permeabilità e presenza di sostanze nutritive tali da conferire una soddisfacente fertilità. La coltivazione di cereali contraddistingue il tessuto economico dell'areale, mentre complementari sono coltivazioni arboree attinenti la produzione di uva e olive; risultano marginali le superfici destinate alle coltivazioni di ortaggi e di altri alberi da frutto.

#### **4. LE PRODUZIONI DI PARTICOLARE PREGIO RISPETTO AL CONTESTO PAESAGGISTICO**

##### **4.1    NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La Regione Puglia tramite la Delibera della Giunta Regionale n. 3029 del 10 dicembre 2010 ha approvato la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in cui al art. 2 (comma 2.2, lettera c, punto ii) si richiede, nel caso di istanze relative ad impianti da insediarsi in zone agricole, il rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva.

##### **4.2    PRODOTTI A MARCHI QUALITÀ COMUNITARI**

I prodotti alimentari riconosciuti con marchi comunitari e nazionali devono rispondere a determinati e precisi requisiti che sono attestati dal rispetto di disciplinari approvati dagli stessi Enti. Ottenere il riconoscimento significa garantire qualità per il consumatore e tutela per gli operatori agricoli, nei

confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale. Di seguito si descrivono solo le caratteristiche dei marchi che più interessano le aree di intervento



#### 4.3 PRODOTTI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA – DOP

Il Marchio DOP è il riconoscimento che può essere richiesto per i prodotti agricoli ed alimentari le cui fasi del processo produttivo, vengono realizzate in un'area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulta essere conforme al disciplinare di produzione approvato; le caratteristiche di tali prodotti agro-alimentari sono attribuite, essenzialmente o esclusivamente, all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

#### 4.4 PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA – IGP

Il marchio "IGP" può essere attribuito ad un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la storia o un'altra peculiarità possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono in quella determinata area.

#### 4.5 PRODOTTI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA – DOC

Il marchio D.O.C. certifica la zona di origine della raccolta delle uve impiegate per la produzione del vino e fa riferimento allo specifico disciplinare approvato con decreto ministeriale ed alle caratteristiche connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani legati al territorio di appartenenza.

#### **4.6 PRODOTTI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA – DOCG**

Il marchio D.O.C.G. certifica i vini regolamentati da un disciplinare approvato da decreto ministeriale e che sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, anche con l'indicazione di una sottozona, fino a restringere il territorio ad un comune, una frazione, un podere, una vigna; un vino DOCG può essere anche la restrizione della stessa DOC, anche i disciplinari di produzione sono gli stessi, ma i valori risultano più stringenti; la normativa prevede che la denominazione DOCG può essere attribuita a un vino che da almeno 5 anni è riconosciuto come DOC.

#### **4.7 INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA – IGT**

L'identificazione Geografica Tipica –IGT è il marchio che indica vini da tavola di qualità, prodotti in aree ben definite e con vitigni pregiati secondo un disciplinare di produzione che impone requisiti meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC e DOCG.

In alcuni casi la scelta di collocare un vino tra gli IGT è dovuta sia a motivazioni commerciali, sia all'impossibilità, per i vitigni impiegati, di rientrare nei disciplinari DOC e DOCG.

### **5. LE PRODUZIONI DI PARTICOLARE PREGIO RISPETTO AL CONTESTO PAESAGGISTICO**

#### **5.1 PRODOTTI VINICOLI PUGLIESI**

La produzione vitivinicola rappresenta uno dei pilastri dell'economia agricola regionale della Puglia, non solo per la presenza massiccia dei vigneti, quanto per la grande varietà e qualità delle produzioni che trovano in questo ambiente le condizioni pedo-climatiche ottimali; nell'anno 2019 la Puglia è stata la seconda produttrice di vino in Italia con 10.584.617 HL. Si riporta sdi seguito la mappa della

distribuzione pugliese dei vini Doc, DOCG e IGT.



01	Castel del Monte Bombino Nero DOCG	20	Martina Franca DOC
02	Castel del Monte Nero di Troia DOCG	21	Matino DOC
03	Castel del Monte Rosso Riserva DOCG	22	Moscato di Trani DOC
04	Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOC	23	Nardò DOC
05	Aleatico di Puglia DOC	24	Negramaro Terra d'Otranto DOC
06	Alezio DOC	25	Orta Nova DOC
07	Barletta DOC	26	Ostuni DOC
08	Brindisi DOC	27	Primitivo di Manduria DOC
09	Cacc' e Mmitte di Lucera DOC	28	Rosso di Cerignola DOC
10	Castel del Monte DOC	29	San Severo DOC
11	Castel del Monte DOC	30	Squinzano DOC
12	Colline Joniche Tarantine DOC	31	Tavoliere delle Puglie DOC
13	Copertino DOC	32	Terra d'Otranto DOC

14	Galatina DOC	33	Daunia IGT
15	Gioia del Colle DOC	34	Murgia IGT
16	Gravina DOC	35	Puglia IGT
17	Leverano DOC	36	Salento IGT
18	Lizzano DOC	37	Tarantino IGT
19	Locorotondo DOC	38	Valle d'Itria IGT

I vini rientranti nella areale della provincia di Foggia con denominazione di origine controllata (DOC) sono:

- ✓ Aleatico di Puglia;
- ✓ Cacc' e mitte di Lucera
- ✓ Moscato di Trani;
- ✓ Ortanova;
- ✓ Rosso Cerignola;
- ✓ San Severo;
- ✓ Tavoliere delle Puglie o Tavoliere.

Non sono presenti varietà con marchio DOCG.

## 5.2 ALTRE PRODUZIONI AGRO – ALIMENTARI PUGLIESI

Si riportano, di seguito, le altre produzioni agro-alimentari DOC, DOP, e IGP del territorio pugliese, precisando che le stesse sono state desunte dall'elenco Ministeriale aggiornato al 10 Dicembre 2020:

### FORMAGGI

Burrata di Andria IGP

Canestrato Pugliese DOP

Mozzarella di Bufala Campana DOP

Mozzarella di Gioia del Colle DOP

Ricotta di Bufala Campana DOP

### OLIO

Olio Extravergine di Oliva Collina di Brindisi DOP

Olio Extravergine di Oliva Dauno DOP

Olio Extravergine di Oliva Terre d'Otranto DOP  
Olio Extravergine di Oliva Olio di Puglia DOP  
Olio Extravergine di Oliva Terre Tarentine DOP

#### **ORTOFRUTTA E CEREALI**

Carciofo Brindisino IGP  
Clementine del Golfo di Taranto IGP  
La Bella della Daunia DOP  
Lenticchia di Altamura IGP  
Uva di Puglia IGP

Patata novella di Galatina DOP

Limone femminello del Gargano IGP

Cipolla Bianca di Margherita IGP

Arancia del Gargano IGP

#### **PRODOTTI DI PANETTERIA**

Pane di Altamura DOP

### **6. PRODOTTI AGROALIMENTARI PUGLIESI NELL'AREA IN ESAME A MARCHI COMUNITARI**

#### **6.1 AREA IN ESAME**

Nel paesaggio agrario, dell'area in esame non sono state individuate presenze di produzioni agro-alimentari di qualità; tale analisi è stata effettuata considerando significativo un raggio di 500m dall'impianto, così come riportato nella figura seguente.





## 6.2 USO DEL SUOLO E PRODUZIONE AGROALIMENTARI

I dati sull'uso del suolo forniti da Regione Puglia aggiornati al 2011, permettono di affermare che l'area interessata dal progetto è definibile come una matrice agricola caratterizzata dalla dominanza di seminativi asciutti, per la prevalente coltivazione di grano duro in aree non irrigue; all'interno di tale contesto si identificano sporadici uliveti che, durante i sopralluoghi, hanno evidenziato precarie condizioni circa lo stato vegetativo.

## 7. CONCLUSIONI

Dall'esame normativo, cartografico e dal sopralluogo in campo sui terreni oggetto del progetto, si evince che gli stessi sono idonei e la presente relazione si può concludere che lo stesso consente di affermare che gli stessi sono idonei alla realizzazione dell'impianto agrofotovoltaico, poiché non vi insistono coltivazioni agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico.

Tanto in adempimento del mandato conferito.

Bisceglie, [11/04/2022](#)

I tecnici Progettisti

*Per. Agr. Anelli Costantino*

*Dott. Agr. Ignazio Cirillo*